



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
LUGLIO 2025

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2025



IN EVIDENZA

-
- | | |
|----------------------|--------|
| • Notizie in sintesi | Pag. 2 |
|----------------------|--------|



APPROFONDIMENTI

-
- | | |
|---|--------|
| • Agevolazioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente | Pag. 3 |
| • Modifiche alle detrazioni per familiari a carico | Pag. 4 |
| • Limite alle detrazioni dal 2025 | Pag. 5 |



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

-
- | | |
|---|--------|
| • Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio | Pag. 6 |
| • Contributi in conto capitale | Pag. 7 |



NON SOLO IMPRESA

-
- | | |
|---|--------|
| • Contributi ridotti per nuovi artigiani e commercianti | Pag. 8 |
|---|--------|



SCADENZARIO

-
- | | |
|--|--------|
| • Principali adempimenti mese di luglio 2025 | Pag. 9 |
|--|--------|


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
**PROROGA
VERSAMENTI
SOGGETTI
ISA**

- È stato prorogato dal 30.06.2025 al 21.07.2025 il termine di versamento delle imposte dirette, dell'Irap, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato, risultanti dalle dichiarazioni fiscali. Il differimento riguarda esclusivamente i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, così come i soggetti che presentano cause di esclusione dagli Isa, le partite Iva in regime dei minimi e forfetari, nonché i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno gli stessi requisiti dei soggetti Iva.

**PROROGA
MODELLO 770
SEMPLIFICATO**

- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 30.04.2025 al 30.09.2025 il termine per trasmettere i dati aggiuntivi relativi a ritenute e trattenute, richiesti ai datori di lavoro con un massimo di 5 dipendenti che intendano avvalersi della modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d'imposta, introdotta in via sperimentale nel 2025. Inoltre, ha ampliato il periodo di riferimento dei dati da comunicare, comprendendo nell'obbligo informativo non solo gennaio e febbraio, ma anche i mesi da marzo ad agosto 2025.
- La procedura semplificata è riservata ai sostituti d'imposta che erogano esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati. Inoltre, si rivolge a coloro che effettuano ritenute e trattenute alla fonte, che utilizzano i servizi telematici dell'Agenzia per i versamenti tramite modello F24 e che, al 31.12.2024, impiegavano al massimo 5 lavoratori.

**FUORIUSCITA
DAL REGIME
FORFETARIO**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che lo spostamento della residenza fuori dal territorio italiano comporta la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall'anno successivo.
- L'Agenzia ricorda che la fuoriuscita dal regime forfetario è prevista a partire dall'anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti di accesso di cui all'art. 1, c. 54 L. 190/2014 o si verificano delle cause ostative di cui al c. 57.
- L'unico caso in cui la fuoriuscita si verifica in corso d'anno si realizza quando il contribuente percepisce ricavi o compensi di ammontare superiore a € 100.000.

**DEDUZIONE
FORFETTARIA
AUTO-TRASPORTATORI
2024**

- Con una nota del 13.06.2025 il Ministero dell'Economia ha confermato l'importo della deduzione forfetaria per spese non documentate, prevista per i trasportatori per l'anno 2024, che è pari a € 48,00.

**PROROGA
DELLO SPLIT
PAYMENT**

- Con decisione di esecuzione (UE) 25.07.2025, n. 2023/1552 il Consiglio UE, nel prorogare fino al 30.06.2026 la validità dell'autorizzazione rilasciata all'Italia (originariamente fino al 31.12.2017) per l'applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti", ne ha tuttavia limitato la portata alle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e degli enti e imprese da esse controllate, escludendo quelle effettuate nei confronti delle società quotate al Ftse Mib.
- Per le società quotate, quindi, il meccanismo dello split payment si applicherà fino al 30.06.2025; oltre tale data, i fornitori dovranno riscuotere l'imposta, a esse fatturata, secondo la regola generale.


APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEI TITOLARI DI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto, nell'ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati). In particolare, è riconosciuto ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir (esclusi i titolari di redditi di pensione), il cui reddito complessivo non superi i € 20.000, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo è superiore a € 20.000 ma non a € 40.000, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, parametrata al valore del reddito complessivo.

**SOMMA
ESENTE**
**Redditi
non superiori
a € 20.000**

- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente ex art. 49 Tuir, che hanno un reddito complessivo non superiore a € 20.000, è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
 - 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500;
 - 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500, ma non a € 15.000;
 - 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000.

Esclusioni

Pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati.

**Definizione
lavoro
dipendente**

- Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
- Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
 - le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
 - le somme di cui all'art. 429, ultimo comma c.p.c.

**Individua-
zione
percentuale
applicabile**

- Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
- In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell'anno, per determinare la somma spettante, occorre:
 - calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l'intero anno (reddito annuale teorico);
 - determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
 - applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell'anno.

**Presenza
di più redditi
di lavoro
dipendente**

In tale ipotesi, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell'anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

**ULTERIORE
DETRAZIONE**
**Redditi
tra € 20.000
e € 40.000**

È riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 Tuir, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, il cui reddito complessivo sia superiore a € 20.000, ma non superiore a € 40.000.

Importo

- La detrazione, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, è pari a:
 - € 1.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 20.000, ma non a € 32.000;
 - al prodotto tra € 1.000 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 40.000, diminuito del reddito complessivo, e € 8.000, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 32.000, ma non a € 40.000.
- La detrazione, pertanto:
 - è pari a € 1.000 per i redditi superiori a € 20.000 e fino a € 32.000;
 - decresce progressivamente per i redditi superiori a € 32.000, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia di € 40.000.



MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

La legge di Bilancio 2025 ha apportato alcune modifiche in materia di detrazione per carichi di famiglia con decorrenza dal 1.01.2025. In particolare, sono introdotte ulteriori specifiche in relazione alla spettanza della detrazione per i figli a carico, legata a parametri di età o a particolari condizioni psico-fisiche.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Destinatari

- Sono destinatari della detrazione per i figli a carico i contribuenti che abbiano:
 - figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati, e figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni;
 - figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata.

Novità

- Rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, si introduce, ai fini della spettanza della stessa, **un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.**
- Poiché le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, **la detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.**
- La detrazione spetta, inoltre, per ciascun **figlio con disabilità accertata**, di età pari o superiore a 21 anni.

Particolarità

- Fermo restando il rispetto dei requisiti anagrafici, la legge di Bilancio 2025 estende, inoltre, il riconoscimento della detrazione ex art. 12, c. 1 Tuir anche **ai figli affiliati e ai figli del coniuge deceduto** che convivono con il contribuente.
- Nonostante siano stati equiparati - ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico - i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, **nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non si applica l'art. 12, lett. c) ultimo periodo Tuir**, poiché tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto).
- Ne consegue che **il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico**, senza possibilità di fruire, se più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico.
- La ratio della previsione consiste nel far beneficiare di una eventuale maggiore misura della detrazione per familiari a carico quei soggetti, non coniugati o successivamente separati che, per mancanza dell'altro genitore o per mancato riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo, si trovano nella condizione di avere il figlio a carico in via esclusiva.

Genitore superstite che non convive con il figlio

- La previsione di cui sopra, pertanto, non si applica al genitore superstite che non convive con il figlio.
- Infatti, attesa la spettanza delle detrazioni in capo al contribuente (soggetto terzo) che convive con il figlio del soggetto deceduto, il genitore superstite non è l'unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.

ALTRI ASPETTI

Altro genitore (in vita) dello stesso figlio del coniuge deceduto

- La detrazione per figli a carico spetta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, **anche in relazione all'altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto.**
- In tale caso, la ripartizione della detrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l'altro genitore non convivente **segue le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale.**

Altri familiari conviventi

Modificata la lett. d), c. 1 dell'art. 12 Tuir: si limita ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari conviventi.



LIMITE ALLE DETRAZIONI DAL 2025

Con la circolare n. 6/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità fiscali contenute nella L. 30.12.2024, n. 207, in materia di limiti alla fruizione delle detrazioni d'imposta.

LIMITI ALLE DETRAZIONI

- L'art. 1, c. 10 L. 207/2024 ha introdotto dopo l'art. 16-bis Tuir, l'art. 16-ter, ubricato «Riordino delle detrazioni».
- Tale disposizione stabilisce, a decorrere dal **1.01.2025**, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a € 75.000**, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato sul reddito complessivo del contribuente e sul numero di figli fiscalmente a carico.

- In particolare, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.
- Resta fermo che, nella determinazione dell'importo degli oneri e delle spese, devono essere rispettate le regole ordinarie previste dalle singole disposizioni agevolative, ivi inclusi gli specifici limiti e le percentuali di detrazione.
- In particolare, nel predetto ammontare si deve tener conto, laddove previsto dalle disposizioni agevolative, degli oneri e delle spese sostenuti nell'interesse dei familiari di cui all'art. 12 Tuir.

CALCOLO AMMONTARE MASSIMO

L'AMMONTARE MASSIMO DEGLI ONERI E DELLE SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE È CALCOLATO MOLTIPLICANDO L'IMPORTO BASE, DETERMINATO AI SENSI DEL C. 2 DELL'ART. 16-TER TUIR IN BASE AL REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE, PER UN COEFFICIENTE, CRESCENTE IN RELAZIONE AL NUMERO DI FIGLI, COMPRESI I FIGLI RICONOSCIUTI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E I FIGLI ADOTTIVI, AFFIDATI O AFFILIATI, PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONTRIBUENTE, FISCALMENTE A CARICO AI SENSI DELL'ART. 12, C. 2 TUIR.

IMPORTO BASE

€ 14.000

Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non superiore a € 100.000.

€ 8.000

Se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.

COEFFICIENTE

0,50

Se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico.

0,70

Se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico.

0,85

Se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico.

1,00

Se sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico o almeno 1 figlio, sempre fiscalmente a carico, con disabilità accertata (art. 3 L. 104/1992).

ULTERIORE LIMITAZIONE PER REDDITI OLTRE € 120.000

- Il contribuente con un reddito complessivo superiore a € 75.000, ma **non superiore a € 120.000**, determina l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-ter Tuir e beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 Tuir per **l'intero importo**.
- Qualora, invece, il reddito complessivo percepito nell'anno di riferimento **sia superiore a € 120.000**, il contribuente, dopo aver determinato l'ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, beneficia delle detrazioni di cui all'art. 15 Tuir **per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo, e € 120.000**.

Per gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 15, cc. 1, lett. a) e b), e 1-ter, sostenuti in dipendenza di **prestiti o mutui contratti dal 1.01.2025**, che concorrono alla quantificazione dell'ammontare massimo degli oneri e delle spese di cui all'art. 16-ter, la **detrazione spetta**, ai sensi del successivo c. 3-quater, **per l'intero importo**, a prescindere dal reddito complessivo del contribuente.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano i cambiamenti di principi contabili, i cambiamenti di stime contabili, la correzione di errori, gli eventi e operazioni straordinari, i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'OIC 29:

- i bilanci di liquidazione (OIC 5 "Bilanci di liquidazione");
 - i bilanci redatti in sede di ritorno ai principi contabili nazionali da bilanci precedentemente presentati secondo altri principi.
- Ciò premesso, in questa sede si esamina la fattispecie dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

DEFINIZIONE

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono **tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio**.

FATTI SUCCESSIVI CHE DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO (a)

Fatti che **evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio**, in conformità al postulato della competenza.

Esempi

- Definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data.
- Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo.
- Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio del costo di attività acquisite o del corrispettivo di attività vendute prima della data di chiusura dell'esercizio.
- Determinazione dopo la data di chiusura dell'esercizio di un premio da corrispondere ai dipendenti per prestazioni svolte nell'esercizio chiuso.
- Scoperta di un errore o di una frode.

FATTI SUCCESSIVI CHE NON DEVONO ESSERE RECEPITI NEI VALORI DI BILANCIO (b)

Fatti che **modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori di bilancio, poiché di competenza dell'esercizio successivo**.

Esempi

- Diminuzione del valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura esercizio.
- Distruzione di impianti di produzione causati da calamità.
- Perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio in valute estere.
- Sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo conclusasi nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quello di formazione del bilancio.
- Ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura esercizio e quella di formazione del bilancio.

FATTI SUCCESSIVI CHE POSSONO INCIDERE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE (c)

Fatti successivi alla data di chiusura del bilancio **che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale**.

Esempio

Gli amministratori manifestano l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

RILEVAZIONE IN BILANCIO

- I fatti del tipo (a) e (c) sono **rilevati in bilancio** per riflettere l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio.
- I fatti del tipo (b) **non sono rilevati in bilancio**; tuttavia, se **rilevanti**, sono **illustrati nella nota integrativa** perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Termini

- Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la **data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio** da parte degli amministratori.
- Tuttavia, se tra la data di formazione del bilancio e la data di approvazione da parte dell'organo assembleare si verificassero eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio, gli amministratori devono **modificare adeguatamente il progetto di bilancio**, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.



CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Costituiscono sopravvenienze attive i proventi in denaro e in natura - diversi dai contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili, da quelli contrattuali e da quelli in conto esercizio - che rappresentano contributi in conto capitale, erogati per favorire un generico potenziamento della struttura patrimoniale dell'impresa o per la copertura di perdite. La classificazione civilistica è conforme alla disciplina fiscale. Tuttavia, è diverso il trattamento ai fini contabili da quello fiscale. Il primo, infatti, prevede l'imputazione a conto economico della sopravvenienza nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono state soddisfatte, secondo quindi il principio di **competenza**. Solitamente ciò avviene all'atto della formale delibera da parte dell'ente erogante. Ai fini fiscali, invece, l'art. 9, c. 1, lett. a) D. Lgs. 192/2024 ha previsto che tali contributi concorrono a formare il reddito secondo il criterio di cassa, esclusivamente **nell'esercizio in cui sono stati incassati**, con eliminazione della facoltà di rateizzazione vigente fino al 31.12.2023.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

- Somme la cui erogazione risponde genericamente alla finalità di **incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa**, senza che la loro concessione si correli all'onere dell'effettuazione di uno specifico investimento in beni strumentali.
- La finalità è genericamente di incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa.
- Sono **individuati in via residuale** rispetto ai contributi in conto impianti (per l'acquisto di beni ammortizzabili) e ai contributi in conto esercizio.

Sono considerati **sopravvenienze attive** i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, ad esclusione dei contributi in conto esercizio e i contributi in conto impianti.

ASPETTI CIVILISTICI

Iscrizione in bilancio in base al principio di **competenza**.

- I contributi in conto capitale sono iscritti in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento degli stessi siano state soddisfatte. Solitamente ciò avviene all'atto della formale delibera da parte dell'ente erogante.
- Il contributo è imputato interamente a conto economico.

ASPETTI FISCALI

I contributi in conto capitale rilevano nel momento in cui entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore, ovvero al momento dell'incasso (**criterio di cassa**).

Se il diritto è sottoposto a **condizione sospensiva**, il contributo **rileva fiscalmente solo al verificarsi della condizione**.

Se il contributo è erogato mediante riconoscimento di un **credito d'imposta**, lo stesso si considera **incassato nel momento in cui il credito è utilizzato per il pagamento delle imposte**.

Disciplina fino al 31.12.2023

- Concorrono, alternativamente, a formare il reddito:
 - nell'esercizio in cui sono stati **incassati**;
 - in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati **incassati** e nei successivi ma non oltre il 4°.

Rateizzazione in 5 anni

In caso di opzione per la rateizzazione della sopravvenienza attiva, mediante variazioni in diminuzione e in aumento nella dichiarazione dei redditi, vi è la necessità di stanziare le imposte differite.

Disciplina dal 2024

Per effetto dell'art. 9, c. 1, lett. a) D. Lgs. 192/2024, le sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir concorrono a formare il reddito esclusivamente nell'esercizio in cui sono stati incassati, secondo quindi il principio di cassa, con eliminazione della facoltà di rateizzazione.

- Per i proventi di cui all'art. 88, c. 3, lett. b) Tuir **incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2023**, si applicano le disposizioni nel testo previgente anteriormente alle modifiche di cui al D. Lgs. 192/2024.
- **Restano quindi invariate le rateizzazioni in corso.**



NON SOLO IMPRESA

CONTRIBUTI RIDOTTI PER NUOVI ARTIGIANI E COMMERCianti

L'art. 1, c. 186 L. 207/2024 ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell'anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario.

La riduzione contributiva, che è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all'iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.

La riduzione contributiva riguarda sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione, sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.

BENEFICIARI

Lavoratori **che nel 2025** si iscrivono **per la prima volta** a una delle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario.

Soci di società (sia di persone, sia di capitali) che abbiano titolo all'iscrizione alle Gestioni artigiani e commercianti.

Collaboratori familiari.

AGEVOLAZIONE

Sgravio contributivo nella misura del **50% della sola aliquota** IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).

Restano dovuti **per intero** il contributo di **maternità** e, per i commercianti, l'aliquota aggiuntiva per l'indennizzo per **cessazione attività**.

DURATA

La riduzione contributiva è attribuita per **36 mesi** decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1.01.2025 e il 31.12.2025.

La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell'obbligo contributivo.

Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell'attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell'arco temporale tra il 1.01 e il 31.12.2025), i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

DOMANDA

La riduzione contributiva è concessa su domanda

- La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" e compilando il relativo modulo, il cui rilascio sarà comunicato con apposito messaggio Inps.
- Mediante il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l'esito dell'istanza.

È necessario dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti.

INCOMPATIBILITÀ

- Lo sgravio contributivo è alternativo rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
- Pertanto, **non è possibile riconoscere la riduzione** nel caso in cui i lavoratori già fruiscano di:
 - **riduzione del 50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **con più di 65 anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Inps, prevista dall'art. 59, c. 15 L. 27.12.1997, n. 449;
 - **regime forfettario previdenziale** (art. 1, cc. da 77 a 84 L. 23.12.2014, n. 190).

Tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all'intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo.

LIMITE DI RISORSE

L'agevolazione ha un limite massimo di **€ 300.000 nell'arco di 3 anni**.

L'Inps effettuerà verifiche sulla sussistenza dei requisiti e, in caso di irregolarità, procederà al recupero dei contributi dovuti con relative sanzioni.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Martedì 1 luglio	Modello 730/2025	Conguagli - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	Canone RAI	Esonero - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2025 al 31.01.2026 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2026.
Giovedì 10 luglio	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2025.
Martedì 15 luglio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Mercoledì 16 luglio	Imposte dirette	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.
		Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (articoli 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
	Iva	Redditi 2025¹ - I contribuenti che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2025 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
		Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
Mercoledì 16 luglio	Imposta sugli intrattenimenti	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2025.
		Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

INFORMAZIONI UTILI – LUGLIO 2025

Mercoledì 16 luglio (segue)	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2025.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2025.
Domenica 20 luglio	Registratori telematici	Verifiche periodiche - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Lunedì 21 luglio	Modello Redditi 2025	Versamento - L'art. 13 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione . Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti.
Mercoledì 23 luglio	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Venerdì 25 luglio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente .
Martedì 29 luglio	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2025.
	Iva	Modello Iva 2025 - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
Mercoledì 30 luglio	Imposte dirette²	Modello Redditi 2025 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2024 e/o del 1° acconto 2025 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2025) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2024 o entro il 28.02.2025, con la maggiorazione.
	Proroga¹	Irap 2025 - Termine di versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.
		Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2024 e di 1° acconto 2025, con la maggiorazione.
		Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
		Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2024 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
	Cedolare secca²	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.
	Proroga¹	
	Isa²	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Proroga¹	
	Immobili all'estero²	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
	Proroga¹	
	Attività finanziarie all'estero²	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2024 e 1° acconto 2025, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
	Proroga¹	



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI LUGLIO 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Mercoledì 30 luglio (segue)	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie ² Proroga ¹	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio ² Proroga ¹	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza ² Proroga ¹	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	Diritto annuale CCIAA ² Proroga ¹	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Inps ² Proroga ¹	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2024 e acconto 2025 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2024 e del 1° acconto per il 2025, con la maggiorazione.
Giovedì 31 luglio	Imposte dirette	Mod. Redditi 2025 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2024 e del 1° acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2025 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Rottamazione quater	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute per chi è stato riammesso alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 3-bis, cc. 1 e 2 DL. 202/2024).
	Ragionieri commercialisti	Adempimento - Termine di invio del modello A19 relativo al reddito professionale ai fini Irpef e al volume d'affari dichiarato ai fini Iva per l'anno precedente.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
Note	1. L'art. 13 D.L. 17.06.2025, n. 84 prevede che i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21.07.2025 senza alcuna maggiorazione. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 27, c. 1 D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i requisiti previsti. I versamenti potranno comunque essere effettuati entro il 20.08.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.	
	2. Per soggetti ISA, forfetari, ecc. non si applica la maggiorazione (D. Lgs. 13/2024). Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].	



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**